

Ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del ...¹ (LRNIS)

ordina:

Sezione 1: Utilizzo di solarium

Art. 1 Definizione

Nel senso della presente sezione, per solarium si intendono impianti, apparecchi e lampade che irradiano la pelle con raggi ultravioletti (UV).

Art. 2 Obblighi del gestore

¹ Il gestore del solarium deve assicurare che:

- a. i solarium siano classificati in modo visibile come UV tipo 1, 2, 3 o 4 secondo l'allegato 1 numero 1;
- b. siano presenti occhiali di protezione UV del tipo designato dal fabbricante del solarium.

² Il gestore deve informare gli utenti prima dell'utilizzo del solarium sui pericoli e le misure di cui all'allegato 1 numero 2.

³ Il gestore elabora un programma di esposizione secondo la norma SN EN 60335-2-27, 2013² «Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Parte 2–27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi» e provvede affinché gli utenti vi si attengano.

¹ RS ...

² La norma menzionata può essere ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch, o consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld.

Art. 3 Condizioni per l'utilizzo

¹ Un solarium non può essere messo a disposizione se, in considerazione dei valori massimi delle bande dello spettro ad azione eritematogena di cui all'allegato 1 numero 1, la sua irradianza efficace totale supera il valore di 0,3 Watt per metro quadrato.

² Il gestore del solarium deve installare e azionare i solarium in modo che le persone di età inferiore ai 18 anni non possano utilizzarli.

³ Il gestore deve informare gli utenti sui gruppi a rischio di cui all'allegato 1 numero 3 e ottenere la conferma dagli stessi di non appartenere ad alcun gruppo a rischio.

⁴ Il gestore può mettere a disposizione solarium UV tipo 4 soltanto a persone che presentano una raccomandazione medica.

Art. 4 Solarium senza servizio

Il gestore del solarium può mettere a disposizione senza personale di servizio unicamente solarium UV tipo 3.

Art. 5 Solarium con servizio

Per l'utilizzo di solarium UV tipo 1, 2 e 4, il gestore del solarium deve avvalersi di personale di servizio con una formazione conforme alle seguenti norme³:

- a. SN EN 16489-1, 2014, «Servizi professionali di trattamento della pelle con raggi ultravioletti in locali chiusi - Parte 1: Requisiti per la fornitura di formazione»;
- b. SN EN 16489-2, 2015, «Servizi professionali di trattamento della pelle con raggi ultravioletti in locali chiusi - Parte 2: Qualifiche e competenze richieste per il consulente dei centri di abbronzatura».

Sezione 2: Utilizzo di prodotti per scopi cosmetici

Art. 6 Trattamenti che richiedono un attestato di competenza

¹ I trattamenti di cui all'allegato 2 numero 1 possono essere eseguiti solo da persone in possesso di un attestato di competenza o dalle persone menzionate nell'articolo 7.

³ Le norme menzionate possono essere ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch, o consultate gratuitamente presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld.

² Le capacità e le conoscenze necessarie per ottenere l'attestato di competenza sono definite nell'allegato 2 numero 2.

³ Per ottenere l'attestato di competenza dev'essere superato un esame.

Art. 7 Trattamenti di competenza medica

I trattamenti elencati nell'allegato 2 numero 3 possono essere eseguiti esclusivamente da un medico secondo la legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche⁴ (LPMed) o dal personale di studio medico direttamente sottoposto, sotto il controllo diretto e la responsabilità del medico.

Art. 8 Divieto di utilizzo

È vietata la rimozione di:

- a. tatuaggi e trucco permanente mediante sorgenti di luce pulsata non coerente ad alta intensità (IPL);
- b. nevi melanocitici mediante laser o IPL.

Art. 9 Organo responsabile dell'attestato di competenza

¹ Le associazioni professionali interessate dal profilo tecnico sono competenti congiuntamente per l'organizzazione degli esami per l'ottenimento dell'attestato di competenza secondo l'articolo 6 e formano un organo responsabile.

² L'organo responsabile elabora:

- a. un piano di formazione in cui sono definite la struttura della formazione, la suddivisione tra formazione teorica e pratica e la documentazione per attuare la formazione;
- b. le disposizioni in materia di esame che disciplinano l'autorizzazione, l'organizzazione e le condizioni per il superamento degli esami.

³ L'organo responsabile inoltre ha i seguenti compiti:

- a. designa gli organi di formazione e d'esame;
- b. coordina le formazioni e gli esami;
- c. garantisce un sufficiente livello di formazione e d'esame;
- d. tiene una statistica degli esami.

⁵ La norma menzionata può essere ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch, o consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld.

Art. 10 Organi di formazione e d'esame

Gli organi di formazione e d'esame hanno i seguenti compiti:

- a. svolgono la formazione nel quadro definito dal piano di formazione;
- b. svolgono gli esami secondo le disposizioni in materia d'esame;
- c. designano gli esaminatori;
- d. rilasciano l'attestato di competenza secondo l'articolo 6;
- e. comunicano all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) l'avvenuto rilascio degli attestati di competenza con le seguenti indicazioni:
 1. cognome e nome,
 2. data di nascita,
 3. trattamenti ammessi.

Sezione 3: Manifestazioni che prevedono l'impiego di raggi laser

Art. 11 Definizioni

Nel senso della presente sezione si intende per:

- a. *manifestazione che prevede l'impiego di raggi laser*: spettacolo laser, proiezione olografica o dimostrazione astronomica;
- b. *settore destinato al pubblico*: lo spazio fino a 3 metri al di sopra e fino a 2,5 metri a lato delle superfici destinate allo stazionamento del pubblico.

Art. 12 Competenza

Le manifestazioni che prevedono l'impiego di raggi laser in cui sono utilizzati impianti laser delle classi 1M, 2M, 3R, 3B e 4 conformemente alla norma SN EN 60825-1, 2014⁵ «Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni» possono essere organizzate solo da persone che si avvalgono a tal fine di una persona competente secondo l'articolo 16.

⁵ La norma menzionata può essere ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch, o consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld.

Art. 13 Manifestazione in cui i raggi laser non attraversano il settore destinato al pubblico

Per una manifestazione in cui i raggi laser non attraversano il settore destinato al pubblico la persona competente deve:

- a. rispettare i requisiti di cui all'allegato 3 numero 1.1;
- b. notificare per scritto all'UFSP, tramite l'apposito portale di notifica, lo svolgimento della manifestazione al più tardi 14 giorni prima del suo inizio secondo l'allegato 3 numeri 2.1 e 2.2.

Art. 14 Manifestazione in cui i raggi laser attraversano il settore destinato al pubblico

Per una manifestazione in cui i raggi laser attraversano il settore destinato al pubblico la persona competente deve:

- a. rispettare i requisiti di cui all'allegato 3 numero 1.2;
- b. notificare per scritto all'UFSP, tramite l'apposito portale di notifica, lo svolgimento della manifestazione al più tardi 14 giorni prima del suo inizio conformemente all'allegato 3 numeri 2.1 e 2.3.

Art. 15 Manifestazione che prevedono l'impiego di raggi laser all'aperto

Se un impianto di qualsiasi classe irradia raggi laser all'aperto o verso l'esterno, l'organizzatore deve assicurare che:

- a. non siano abbagliati piloti, controllori del traffico aereo, conducenti di motrici o di veicoli a motore;
- b. in caso di irradiazione nello spazio aereo sia notificato per scritto all'UFSP, tramite l'apposito portale di notifica, lo svolgimento della manifestazione al più tardi 14 giorni prima del suo inizio secondo l'allegato 3 numero 2.1.

Art. 16 Ottenimento della competenza

¹ I programmi di formazione per ottenere la competenza si basano sui moduli elencati nell'allegato 3 numero 3.

² Per ottenere l'attestato di competenza dev'essere superato un esame.

Sezione 4: Manifestazioni con stimoli sonori

Art. 17 Livello sonoro medio

Per livello sonoro medio L_{Aeq1h} si intende il livello sonoro continuo equivalente L_{Aeq} ponderato A calcolato su 60 minuti ed espresso in dB(A).

Art. 18 Obblighi dell'organizzatore

¹ Le manifestazioni con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A) devono essere notificate per scritto all'organo cantonale di esecuzione al più tardi 14 giorni prima dell'inizio, secondo all'allegato 4 numero 1.

² Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica:

- a. non può superare in alcun momento il livello sonoro massimo di 125 dB(A);
- b. non può superare il livello sonoro medio di 100 dB(A);
- c. se il livello sonoro medio è superiore a 93 dB(A) e inferiore o uguale a 96 dB(A), deve rispettare i requisiti di cui all'allegato 4 numero 2;
- d. se il livello sonoro medio è superiore a 96 dB(A) e inferiore o uguale a 100 dB(A), deve;
 1. rispettare i requisiti di cui all'allegato 4 numero 3.1 qualora la durata dell'esposizione agli stimoli sonori non superi le tre ore,
 2. rispettare i requisiti di cui all'allegato 4 numero 3.2 qualora la durata dell'esposizione agli stimoli sonori superi le tre ore.

³ Se una manifestazione con stimoli sonori amplificati per via acustica include più parti il cui livello sonoro medio è complessivamente superiore a 93 dB(A), devono essere rispettati i requisiti più severi applicabili secondo il capoverso 2 per tutte le parti della manifestazione.

⁴ Chi organizza manifestazioni senza stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A) è tenuto a rispettare sia negli edifici sia per palchi fissi all'aperto i requisiti di cui all'allegato 4 numero 4.

⁵ Nelle manifestazioni destinate a bambini o adolescenti di età inferiore a 16 anni non è ammesso superare il livello sonoro medio di 93 dB(A).

Art. 19 Determinazione del livello sonoro e misurazioni di controllo dei Cantoni

¹ Le misurazioni e i calcoli per determinare il livello sonoro sono disciplinati dall'allegato 4 numero 5.

² L'organo cantonale di esecuzione può terminare una misurazione del livello sonoro non appena è in grado di dimostrare matematicamente che il livello sonoro medio supera in ogni caso il livello sonoro massimo autorizzato.

Sezione 5: Puntatori laser

Art. 20 Definizione

Nella presente sezione, per puntatore laser si intende un impianto laser che in virtù delle sue dimensioni e del suo peso può essere tenuto in mano e da questa guidato ed emette raggi laser per indicare, divertirsi o difendersi.

Art. 21 Utilizzo ammesso

I puntatori laser della classe 1 conformemente alla norma SN EN 60825-1, 2014⁶ «Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni» possono essere utilizzati solo in ambienti interni.

Art. 22 Divieti

Sono vietati l'importazione, il transito, la consegna e il possesso di:

- a. puntatori laser delle classi 1M, 2, 2M, 3R, 3B e 4 conformemente alla norma SN EN 60825-1, 2014⁷ «Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni»;
- b. puntatori laser non contrassegnati con una classe di laser o contrassegnati in modo scorretto;
- c. accessori in grado di concentrare il fascio di luce dei puntatori laser.

Sezione 6: Esecuzione da parte delle autorità federali ed emolumenti

Art. 23 Compiti dell'UFSP

¹ L'UFSP riconosce la composizione dell'organo responsabile secondo l'articolo 9 capoverso 1 e ne approva il piano di formazione e le disposizioni in materia d'esame a condizione che siano adempite le condizioni di cui all'articolo 9 capoversi 1–3.

⁶ La norma menzionata può essere ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch, o consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld.

⁷ La norma menzionata può essere ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch, o consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld.

² È incaricato dell'esecuzione della sezione 3 concernente le manifestazioni che prevedono l'impiego di raggi laser, verifica le notifiche inoltrate e può controllare il rispetto dei requisiti sul posto.

³ Riconosce gli organi di formazione e d'esame per l'ottenimento dell'attestato di competenza secondo l'articolo 16 capoverso 1 e ne approva i piani di formazione e le disposizioni in materia d'esame, se adempiono i requisiti elencati nell'allegato 3 numero 3.

⁴ È competente per il riconoscimento di diplomi esteri per l'ottenimento dell'attestato di competenza conformemente agli articoli 9 e 16.

⁵ Mette a disposizione degli organi esecutivi della Confederazione e dei Cantoni aiuti all'esecuzione.

Art. 24 Portale di notifica per manifestazioni con raggi laser

¹ L'UFSP installa un portale di notifica elettronico per le manifestazioni con raggi laser.

² Utilizza i dati memorizzati solo per i compiti prescritti dalla presente ordinanza.

³ Garantisce che la trasmissione della notifica e la consultazione dei dati siano rese sicure da un accesso con profilo utente e password.

Art. 25 Compiti dell'Amministrazione federale delle dogane

L'Amministrazione federale delle dogane esegue le disposizioni concernenti i divieti di importazione e transito secondo l'articolo 22, mette al sicuro i puntatori laser e gli accessori in virtù dell'articolo 104 della legge del 18 marzo 2005⁸ sulle dogane e consegna questi prodotti all'autorità cantonale competente per il perseguimento penale.

Art. 26 Emolumenti

¹ Per gli atti amministrativi delle autorità federali gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato. La tariffa oraria si situa, a seconda delle conoscenze tecniche necessarie e del livello di funzione del personale incaricato, tra i 90 e i 200 franchi.

² Per i controlli effettuati sul mercato che non danno adito a contestazioni non sussiste l'obbligo di pagare emolumenti.

³ Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁹ sugli emolumenti.

⁹ RS 631.0
RS 172.041.1

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ L'ordinanza del 28 febbraio 2007¹⁰ sugli stimoli sonori e i raggi laser è abrogata.

² L'ordinanza del 17 ottobre 2001¹¹ relativa ai dispositivi medici (ODMed) è modificata come segue:

Allegato 6 numero 1 lettere b e c nonché numero 2 lettere b e c

Abrogati

Art. 28 Disposizioni transitorie

¹ I solarium devono essere installati e utilizzati secondo le prescrizioni della presente ordinanza entro un anno dalla sua entrata in vigore.

² Le manifestazioni con raggi laser e con stimoli sonori secondo le sezioni 3 e 4 possono continuare a svolgersi secondo le disposizioni dell'ordinanza del 28 febbraio 2007¹² sugli stimoli sonori e i raggi laser fino a un anno dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

³ I trattamenti di cui all'allegato 2 numero 1 possono continuare a essere eseguiti in applicazione dell'allegato 6 numero 1 lettere b e c nonché numero 2 lettere b e c ODMed¹³, nella versione del 24 marzo 2010¹⁴, fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza senza la necessità di un attestato di competenza secondo l'allegato 2 numero 2.

⁴ L'UFSP coordina l'istituzione dell'organo responsabile secondo l'articolo 9 capoverso 1 entro i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

¹⁰ RU **2007** 1307, **2010** 4489, **2012** 793

¹¹ RS **812.213**

¹² RU **2007** 1307

¹³ RS **812.213**

¹⁴ RU **2004** 4037, **2010** 1215

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Utilizzo di solarium

1 UV tipi dei solarium

UV tipo del solarium	Irradianza efficace W/m ²	
	Banda UVB	Banda UVA
	250 nm < λ ≤ 320 nm	320 nm < λ ≤ 400 nm
1	< 0,0005	≥ 0,15
2	da 0,0005 a 0,15	≥ 0,15
3	< 0,15	< 0,15
4	≥ 0,15	< 0,15

2 Informazione

Il gestore del solarium deve fornire agli utenti le seguenti informazioni:

- 2.1 i raggi UV emessi dai solarium possono provocare danni irreversibili alla pelle o agli occhi, come un cancro della pelle o una cataratta;
- 2.2 l'esposizione ai raggi UV in giovane età aumenta il rischio di danni alla pelle in età più avanzata;
- 2.3 dopo un'esposizione eccessiva ai raggi UV la pelle può reagire con una scottatura e subire un invecchiamento prematuro, inoltre il rischio di cancro della pelle può aumentare;
- 2.4 alcuni medicinali possono aumentare la sensibilità ai raggi UV;
- 2.5 tra le prime due esposizioni ai raggi UV dovrebbero trascorrere almeno 48 ore; se dopo un'esposizione ai raggi UV dovessero comparire eritemi (arrossamenti della pelle), le esposizioni ai raggi UV possono essere riprese dopo una settimana secondo il programma di esposizione;
- 2.6 gli utenti sono tenuti a prendere le seguenti misure:
 - a. devono rimuovere i cosmetici e non applicare alcun prodotto solare o che accelera l'abbronzatura;
 - b. non devono prendere il sole e utilizzare il solarium nello stesso giorno;

- c. devono utilizzare sempre occhiali protettivi adeguati e proteggere dall'esposizione le parti sensibili della pelle come cicatrici, tatuaggi e organi genitali;
- d. in caso di sensibilità individuale o di reazioni allergiche ai raggi UV devono consultare un medico secondo la LPMed¹⁵ prima dell'esposizione;
- e. in caso di dubbio se un medicamento aumenti la sensibilità ai raggi UV devono chiedere consiglio a un medico secondo la LPMed;
- f. qualora si manifestino effetti indesiderati, come ad esempio un prurito, nelle 48 ore dopo la prima esposizione ai raggi UV, devono consultare un medico secondo la LPMed prima di sottoporsi a ulteriori esposizioni;
- g. devono consultare un medico secondo la LPMed se si formano protuberanze persistenti o ferite sulla pelle o se notano cambiamenti di nei pigmentati.

3 Gruppi a rischio

- 3.1 Persone affette attualmente o in passato da cancro della pelle.
- 3.2 Persone con un rischio più elevato di cancro della pelle, in particolare se:
 - a. hanno parenti di primo grado con precedenti di melanoma;
 - b. hanno subito ripetute gravi scottature solari durante l'infanzia;
 - c. presentano nei indicativi di un aumento del rischio di cancro della pelle (più di 16 nei, nei asimmetrici dalla forma e dai bordi irregolari, di diametro superiore a 5 mm o con pigmentazione alterata).
- 3.3 Persone sensibili ai raggi UV, che:
 - a. soffrono di una scottatura solare;
 - b. non riescono ad abbronzarsi o si scottano facilmente al sole;
 - c. tendono a formare lentiggini;
 - d. presentano chiazze decolorate anomale sulla pelle;
 - e. hanno un colore naturale rosso dei capelli;
 - f. sono trattate a causa di una fotosensibilità; o
 - g. assumono medicinali fotosensibilizzanti.

Utilizzo di prodotti per scopi cosmetici

1 Trattamenti che richiedono un attestato di competenza

I seguenti trattamenti possono essere eseguiti solo da un medico secondo la LPMed¹⁶ o da una persona in possesso di un attestato di competenza.

- 1.1 Il trattamento di:
 - a. cellulite e cuscinetti di grasso;
 - b. couperose, emangiomi e angiomi stellari di dimensioni inferiori a 3 mm;
 - c. rughe;
 - d. melasma;
 - e. onicomicosi;
 - f. cicatrici;
 - g. iperpigmentazione postinfiammatoria
 - h. smagliature.
- 1.2 La rimozione di:
 - a. peli;
 - b. trucco permanente mediante laser, fatto salvo il numero 3.2;
 - c. tatuaggi traumatici;
 - d. tatuaggi mediante laser, fatto salvo il numero 3.2.
- 1.3 Agopuntura laser.

2 Conoscenze e capacità necessarie per ottenere l'attestato di competenza

2.1 Conoscenze e capacità di base

Per ottenere l'attestato di competenza è necessario acquisire le seguenti conoscenze e capacità di base:

- 2.1.1 conoscenze sugli effetti biologici e fisiologici della radiazione ottica, della radiofrequenza, del freddo, delle onde d'urto e degli ultrasuoni;

- 2.1.2 conoscenze generali di anatomia, fisiologia e fisiopatologia della pelle e dei peli umani, nonché conoscenze specifiche sulle alterazioni cutanee, vascolari, ungueali e dei tessuti elencate nell'allegato 2 numero 1;
- 2.1.3 conoscenze teoriche sulla valutazione di pelle, peli, vasi, tessuti e unghie in funzione dei singoli trattamenti;
- 2.1.4 capacità di riconoscere la necessità di indirizzare da un medico secondo la LPMed;
- 2.1.5 conoscenze sui preparativi e sulla cura post-trattamento dell'area trattata, sull'igiene e sugli ausili;
- 2.1.6 conoscenza delle disposizioni legali in vigore, in particolare dei trattamenti che possono essere eseguiti esclusivamente da un medico secondo la LPMed.

2.2 Conoscenze tecniche

Per ottenere l'attestato di competenza è necessario acquisire le seguenti conoscenze tecniche specifiche:

- 2.2.1 fondamenti fisici della radiazione ottica, della radiofrequenza, del freddo, delle onde d'urto o degli ultrasuoni;
- 2.2.2 tecnica degli apparecchi che funzionano mediante radiazione ottica, radiofrequenza, freddo, onde d'urto o ultrasuoni;
- 2.2.3 misure di protezione per gli operatori e per i clienti.

2.3 Conoscenze e capacità specifiche inerenti al trattamento

Per ottenere l'attestato di competenza è necessario acquisire le seguenti conoscenze e capacità specifiche inerenti al trattamento:

- 2.3.1 conoscenze sui criteri di esclusione, sui possibili effetti collaterali, sui rischi e su metodi e tecniche alternativi ai trattamenti elencati nell'allegato 2 numero 1;
- 2.3.2 conoscenze sul piano di trattamento relativo ai trattamenti elencati nell'allegato 2 numero 1;
- 2.3.3 conoscenze sull'utilizzo di tecniche adatte e inadatte al trattamento secondo l'allegato 2 numero 1;
- 2.3.4 esperienze pratiche specifiche nei trattamenti elencati nell'allegato 2 numero 1;
- 2.3.5 capacità di riconoscere impostazioni scorrette e difetti degli apparecchi.

3 Trattamenti di competenza medica

- 3.1 Solo un medico secondo la LPMed¹⁷ o il personale di studio medico direttamente sottoposto, sotto il controllo diretto e la responsabilità del medico, può trattare mediante radiazioni non ionizzanti o stimoli sonori:
- a. cheratosi attinica e seborroica;
 - b. macchie senili;
 - c. angiomi;
 - d. emangiomi di grandi dimensioni (> 3 mm);
 - e. dermatiti;
 - f. eczemi;
 - g. condilomi;
 - h. fibromi;
 - i. angiomi piani (nevi flammei);
 - j. cheloidi;
 - k. psoriasi;
 - l. siringomi;
 - m. iperplasia sebacea;
 - n. varici e teleangectasie;
 - o. vitiligine;
 - p. verruche;
 - q. xantelasmi.
- 3.2 Solo un medico secondo la LPMed può rimuovere trucco permanente e tatuaggi sulle palpebre o in prossimità degli occhi (fino a 10 mm di distanza).
- 3.3 Solo un medico secondo la LPMed può utilizzare le seguenti tecniche:
- a. ultrasuoni focalizzati;
 - b. ablazione laser;
 - c. laser Nd:YAG a impulso lungo;
 - d. terapie fotodinamiche;
 - e. laser lipolisi.

¹⁷ RS 811.11

Manifestazioni con raggi laser

1 Requisiti

1.1 Requisiti per le manifestazioni in cui i raggi laser non attraversano il settore destinato al pubblico

La persona competente deve assicurare che:

- 1.1.1 con un'installazione adeguata dell'impianto laser o per mezzo di schermi fisici o elettronici, i raggi laser non possano attraversare il settore destinato al pubblico né durante il funzionamento né in caso di guasto;
- 1.1.2 i raggi laser non possano colpire in modo incontrollato oggetti o superfici riflettenti;
- 1.1.3 gli impianti laser, gli specchi e i bersagli siano fissati in modo stabile e sicuro contro scuotimenti, vibrazioni ed effetti del vento;
- 1.1.4 mediante una pianificazione adeguata della manifestazione e, se necessario, con occhiali o abiti protettivi, i raggi laser non possano mettere in pericolo né gli artisti né il personale;
- 1.1.5 non siano messi in pericolo terzi.

1.2 Requisiti per le manifestazioni in cui i raggi laser attraversano il settore destinato al pubblico

La persona competente deve assicurare che:

- 1.2.1 per l'intera durata della manifestazione nonché in caso di guasto, il livello della radiazione laser:
 - a. nel settore destinato al pubblico non superi il valore di esposizione massima permessa (EMP) per la cornea conformemente alla norma SN EN 60825-1, 2014¹⁸ «Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni»;
 - b. nella zona da 3 a 6 metri al di sopra del settore destinato al pubblico non superi il valore di 5 EMP per la cornea, qualora non

¹⁸ La norma menzionata può essere ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch, o consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld.

- vi sia una persona competente che sorveglia la manifestazione direttamente sul posto;
 - c. nel settore destinato al pubblico non superi il valore di 0,02 EMP per la cornea, qualora l'organizzatore non possa impedire che il pubblico usi strumenti ottici come binocoli;
- 1.2.2 i raggi laser non possano colpire in modo incontrollato oggetti o superfici riflettenti;
 - 1.2.3 gli impianti laser, gli specchi e i bersagli siano fissati in modo stabile e sicuro contro scuotimenti, vibrazioni ed effetti del vento;
 - 1.2.4 gli impianti laser e le procedure d'emergenza siano stati testati con esito positivo;
 - 1.2.5 mantenga un contatto visivo con tutti gli impianti laser e sia pronta in ogni momento a interrompere la manifestazione con raggi laser;
 - 1.2.6 mediante una pianificazione adeguata della manifestazione e se necessario con l'impiego di occhiali o abiti protettivi, i raggi laser non possano mettere in pericolo né gli artisti né il personale;
 - 1.2.7 non siano messi in pericolo terzi.

2 Notifiche

2.1 Notifica di base

La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

- 2.1.1 informazioni sulla manifestazione: luogo, tipo, data per manifestazioni singole o date per serie di manifestazioni, ora d'inizio e durata;
- 2.1.2 informazioni sull'organizzatore: nome, indirizzo, reperibilità;
- 2.1.3 informazioni sulla persona competente, qualora sia necessaria ai sensi dell'articolo 12: nome, indirizzo, reperibilità, attestato di competenza;
- 2.1.4 indicazione se l'impianto laser irradia nello spazio aereo.

2.2 Notifica supplementare per le manifestazioni in cui i raggi laser non attraversano il settore destinato al pubblico

La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

- 2.2.1 conferma che nella manifestazione i raggi laser non attraversano il settore destinato al pubblico e i requisiti di cui all'allegato 3 numero 1.1 sono soddisfatti.

2.3 Notifica supplementare per le manifestazioni in cui i raggi laser attraversano il settore destinato al pubblico

La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

- 2.3.1 un piano del luogo di svolgimento in cui sono disegnati gli impianti laser;
- 2.3.2 le specifiche di ogni impianto laser:
 - a. fabbricante e designazione del tipo;
 - b. descrizione precisa delle figure laser pianificate;
 - c. lunghezze d'onda;
 - d. diametro dei raggi all'uscita dell'impianto laser
 - e. divergenza minima dei raggi;
 - f. massima potenza di uscita per l'irradiazione del settore destinato al pubblico;
 - g. distribuzione dell'energia nel raggio laser;
 - h. frequenza di ripetizione del raggio laser (frequenza di ripetizione di laser a impulsi o a modulazione e frequenza di ripetizione dei frame);
 - i. velocità minime di scansione;
 - j. massimo tempo di esposizione del pubblico a un impulso laser;
 - k. distanza più breve dal settore destinato al pubblico;
 - l. potenza di uscita del raggio laser;
 - m. in caso di guasto: tempo di reazione massimo dell'interruttore automatico o rinvio alla disconnessione manuale;
 - n. esposizione massima calcolata nel settore destinato al pubblico e confronto con l'EMP;
 - o. procedure d'emergenza.

3 Competenza

La formazione include i moduli seguenti.

- 3.1 Tecnica laser e sicurezza:
 - a. principio e struttura di un impianto laser;
 - b. classi di laser e corrispondenti misure e segnali di protezione;
 - c. prestazioni ottimali dei laser in rapporto alle dimensioni del locale e alla divergenza dei raggi;
 - d. rischi delle superfici riflettenti;
 - e. installazione sicura;
 - f. misure e indumenti di protezione.
- 3.2 Effetti sulla salute:
 - a. danni agli occhi e alla pelle;
 - b. abbagliamento;
 - c. pericoli per terzi e persone con attività rilevanti per la sicurezza;
- 3.3 Basi legali:

insegnamento delle basi legali, in particolare dei requisiti per:

 - a. le manifestazioni con raggi laser secondo l'allegato 3 numero 1;
 - b. le notifiche di manifestazioni con raggi laser secondo l'allegato 3 numero 2.

Manifestazioni con stimoli sonori

1 Notifiche

- 1.1 Le notifiche devono contenere le seguenti informazioni:
- a. luogo, tipo, data, ora d'inizio e durata della manifestazione;
 - b. nome e indirizzo dell'organizzatore;
 - c. per manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica, una dichiarazione che il livello sonoro medio più elevato è inferiore o uguale a 96 dB(A) o inferiore o uguale a 100 dB(A);
 - d. per manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica, il luogo di misurazione e di determinazione secondo l'allegato 4 numero 5.1.
- 1.2 Per le manifestazioni di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettera d numero 2 deve essere presentato anche un piano del luogo di svolgimento in cui figurano la posizione, le dimensioni e la segnalazione della zona di recupero.

2 Manifestazioni con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A) e inferiore o uguale a 96 dB(A)

Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A) e inferiore o uguale a 96 dB(A), deve:

- 2.1 limitare le emissioni sonore in modo che le immissioni non superino il livello sonoro medio di 96 dB(A);
- 2.2 avvisare il pubblico in modo ben visibile nel settore di ingresso che l'udito può essere danneggiato da livelli sonori elevati;
- 2.3 offrire gratuitamente al pubblico dispositivi di protezione dell'udito conformi alla norma SN EN 352-2, 2002¹⁹ «Protezione dell'udito. Condizioni generali - Parte 2: Dispositivi di protezione dell'udito».
- 2.4 controllare durante la manifestazione il livello sonoro medio mediante un dispositivo di misurazione secondo l'allegato 4 numero 5.2;

¹⁹ La norma menzionata può essere ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch, o consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld.

- 2.5 registrare il livello sonoro per tutta la durata della manifestazione come descritto al numero 5.3 dell'allegato;
- 2.6 conservare per 30 giorni e presentare su richiesta all'organo cantonale di esecuzione i dati inerenti alla registrazione del livello sonoro nonché le indicazioni relative al luogo di misurazione, al luogo di determinazione e alla differenza di livello sonoro secondo il numero 5.1 dell'allegato;
- 2.7 impostare i dispositivi di misurazione conformemente al numero 5.4 dell'allegato.

3 Manifestazioni con un livello sonoro medio superiore a 96 dB(A) e inferiore o uguale a 100 dB(A)

3.1 Durata dell'esposizione non superiore a tre ore

Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica, con un livello sonoro medio superiore a 96 dB(A) e inferiore o uguale a 100 dB(A) e una durata non superiore a tre ore, deve:

- 3.1.1 attenersi ai numeri 2.1–2.7;
- 3.1.2 limitare le emissioni sonore in modo che le immissioni non superino il livello sonoro medio di 100 dB(A).

3.2 Durata dell'esposizione superiore a tre ore

Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica, con un livello sonoro medio superiore a 96 dB(A) e inferiore o uguale a 100 dB(A) e una durata superiore a tre ore, deve:

- 3.2.1 attenersi ai numeri 2.1–2.7 e 3.1.2;
- 3.2.2 mettere a disposizione del pubblico una o più zone di recupero che soddisfino i seguenti requisiti:
 - a. il livello sonoro medio non può superare 85 dB(A);
 - b. devono coprire almeno il 10 per cento delle superfici destinate alla permanenza del pubblico nel corso della manifestazione;
 - c. devono essere contrassegnate in modo ben visibile per il pubblico ed essere liberamente accessibili durante la manifestazione, nonché includere una zona sufficientemente grande in cui è vietato fumare.

4 Manifestazioni senza stimoli sonori amplificati per via elettroacustica

Chi organizza manifestazioni senza stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A), deve:

- 4.1 avvisare il pubblico che l'udito può essere danneggiato da livelli sonori elevati;
- 4.2 offrire gratuitamente al pubblico dispositivi di protezione dell'udito conformi alla norma SN EN 352-2, 2002 «Protezione dell'udito. Condizioni generali - Parte 2: Dispositivi di protezione dell'udito».

5 Misurazioni e calcoli

5.1 Luogo di misurazione e di determinazione

- 5.1.1 Le immissioni sonore sono determinate ad altezza d'orecchio nel punto dove il pubblico è maggiormente esposto agli stimoli sonori (luogo di determinazione).
- 5.1.2 Per le misurazioni eseguite nel luogo di determinazione, il livello sonoro massimo autorizzato per la manifestazione è ritenuto rispettato se il valore misurato è inferiore o uguale al livello sonoro massimo.
- 5.1.3 Se il luogo di misurazione è differente dal luogo di determinazione, le immissioni devono essere calcolate rispetto a quest'ultimo. Nota bene:
 - a. la differenza di livello sonoro tra il luogo di misurazione e il luogo di determinazione è stabilita mediante un segnale a banda larga ben definito (rumore rosa/rumore simulato da un programma conforme alla norma IEC 60268-1, 1985²⁰ «Equipelements pour systèmes électroacoustiques - Partie 1: Généralités») o un altro metodo equivalente;
 - b. il luogo di determinazione, la differenza di livello sonoro e il metodo vanno documentati per scritto;
 - c. Per le misurazioni non eseguite nel luogo di determinazione, il livello sonoro massimo autorizzato per la manifestazione è ritenuto rispettato se il valore misurato, sommato alla differenza di livello sonoro, è inferiore o uguale al livello sonoro massimo.

²⁰ La norma menzionata è disponibile solo in francese e in inglese e può essere ottenuta a pagamento presso Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, www.electrosuisse.ch o consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld.

5.2 Strumenti di misurazione

I requisiti relativi agli strumenti di misurazione e alle classi di precisione dei dispositivi di misurazione del livello sonoro per gli organizzatori e per gli organi cantonali di esecuzione sono disciplinati nell'ordinanza del DFGP del 24 settembre 2010²¹ concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro.

5.3 Registrazione del livello sonoro

La registrazione del livello sonoro deve soddisfare i seguenti requisiti:

- 5.3.1 durante la manifestazione, il livello sonoro continuo equivalente $L_{Aeq5min}$ calcolato su 5 minuti deve essere registrato almeno ogni cinque minuti;
- 5.3.2 i dati delle misurazioni devono essere registrati in forma elettronica indicando l'ora esatta della misurazione.

5.4 Impostazioni dei dispositivi di misurazione

Per la misurazione del livello sonoro, i dispositivi di misurazione vanno utilizzati con le seguenti impostazioni:

- a. ponderazione di frequenza A;
- b. ponderazione temporale Fast (F) (costante temporale $t = 125$ ms per la determinazione del livello sonoro massimo).

²¹ RS 941.210.1